

CITTÀ

Il Servizio urbanistica avverte: non ci può essere una «generale disapplicazione» della legge Daldoss del 2015
L'assessore Paolo Biasioli risponde: «Critica insussistente»

L'88,38% delle costruzioni è sopraelevabile, nei sobborghi 2.408 edifici su 2.717. Idem nella città consolidata. Oggi, il Consiglio comunale vota la variante

Sottotetti: «no» di Trento alla Provincia

Il Comune non modifica la variante al Prg sul recupero degli insediamenti storici

DOMENICO SARTORI

d.sartori@ladige.it

La Provincia «richiama» il Comune di Trento, in ordine alla possibilità di sopraelevare gli edifici ai fini del recupero degli insediamenti storici. E lo fa invocando la *ratio* della nuova legge urbanistica provinciale, la n. 15 del 4 agosto 2015, la cosiddetta «legge Daldoss», per invitare l'Amministrazione del Comune capoluogo a non disapplicarla. Da parte sua, la Giunta non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro, tanto che stasera presenterà al Consiglio comunale la delibera di «Variante al Prg alla pianificazione degli insediamenti storici» nella sua versione originaria, per l'adozione definitiva. Sulla delibera che sarà illustrata dall'assessore all'urbanistica **Paolo Biasioli**, la competente Commissione consiliare, lo scorso 1 febbraio, ha per altro confermato (10 voti a favore e un astenuto) l'impostazione della prima adozione.

La legge urbanistica.

In gioco è l'applicazione dell'articolo 105 della «legge Daldoss» che al primo comma stabilisce: «Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'al-



Il centro storico di Trento attorno a piazza Duomo: il Comune lo considera «un organismo, un insieme»

lineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari». Il secondo comma stabilisce che i Comuni, con variante al Prg, «possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche». **Il richiamo della Provincia.** Sulla «variante sottotetti» che il Consiglio comunale di Trento ha approvato in prima adozio-

ne lo scorso ottobre, si è espresso a fine dicembre il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Nel parere, firmato dalla sostituta dirigente architetto **Angiola Turella**, si precisa che «la sopravvenienza dell'articolo 105 non consente quindi che la variante al Prg comporti la sua generale disapplicazione sulla base dei principi fondanti il piano degli insediamenti storici già vigente». Per la Provincia, l'art. 105 «richiede invece - anche par-

tendo dai criteri formulati allora (dalla variante 2004 al Prg, ndr) per le scelte del centro storico Trento o per l'individuazione degli edifici assoggettati a risanamento conservativo negli altri nuclei abitati - una nuova verifica rispetto alle caratteristiche tipologiche degli edifici che compongono gli insediamenti storici, al fine di confermare o meno il divieto di sopraelevazione».

Ma il Comune dice «no».

La «filosofia» della legge pro-

TRENTO Di pregio 1 edificio su 2

Cautela per il centro cittadino

Difendendo la variante sui sottotetti dall'accusa di inapplicabilità della legge provinciale, il Comune di Trento risponde alla Provincia in modo puntuale per quanto riguarda il centro storico cittadino. Che «va considerato come un organismo, un insieme, la cui preziosa complessità lo permea di valore a prescindere dai valori dei singoli elementi». Da qui la valutazione per cui «gli edifici di pregio che caratterizzano il centro storico della città (che sono numerosissimi) anche se non fossero oggetto di intervento e di modifica, sarebbero condizionati, e ne verrebbe quindi modificata la percezione, dagli interventi possibili sugli edifici limitrofi, alterando il valore complessivo dell'organismo storico che, va ribadito, è un contesto che non corrisponde alla banale somma dei suoi edifici». Il Comune, che ha eseguito un puntuale rilievo fotografico, ricorda che «nel centro storico della città un edificio su due è di altissimo pregio architettonico». **Do. S.**

vinciale è chiara: spingere sul riuolo per non sacrificare altre superfici alla nuova edificazione. Ed è un'impostazione che il sindaco di Trento, **Alessandro Andreata**, ha fatto propria con le linee guida al nuovo Prg. Ma sui sottotetti il Comune capoluogo non cambia impostazione. «Dati alla mano» controdeduce l'assessore Biasioli con la delibera che stasera sarà messa ai voti «non è possibile sostenere che la variante in questione abbia comportato la generale disapplicazione dell'articolo 105». E per dimostrarlo, Biasioli fa parlare i numeri. Negli insediamenti storici dei sobborghi, su 2.717 edifici, **2.408 (88,63%)** potranno essere sopraelevati nel rispetto dell'articolo 105. L'assessore spiega però che, considerato che 2.717 edifici, **136 sono assoggettati a restauro** (categoria esclusa dalla «legge Daldoss»), la percentuale di edifici sopraelevabili è in realtà del **93,30%**. Nella sostanza, solo per 173 edifici non sarà possibile la sopraelevazione. Questo nei sob-

borgli: una «valanga» sottotetti su cui è possibile intervenire. Ma lo stesso accade nella cosiddetta «città consolidata» dove la percentuale degli edifici sopraelevabili, come previsto dall'articolo 105, è dell'**88,95%**. Solo per gli edifici di interesse storico isolati le percentuali sono diverse: in questo caso, il **28,50%** degli edifici è sopraelevabile. L'assessore Biasioli ricorda però che «una rassegna puntuale degli edifici soggetti a risanamento che presentano specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche tali da necessitare della deroga in argomento, è già stata fatta dal Comune di Trento con la Variante 2004 al Prg», in vigore dal febbraio 2008. La risposta alla Provincia è dunque netta: «Gli edifici sopraelevabili tra quelli rientranti nei centri storici dei sobborghi, nella città consolidata e negli edifici storici isolati sono l'**88,38%**; appare quindi evidente l'insussistenza della critica su una presunta «generale disapplicazione dell'articolo 105»».